

Il consiglio della Carinzia nella 66a seduta il 18 dicembre 2008 ha adottato la seguente

deliberazione

Alla legge sul Gruppo europeo per la cooperazione territoriale viene data approvazione costituzionale.

Legge del 18.12.2008 sul Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Il consiglio della Carinzia ha deciso:

§1

Campo di applicazione

1. Questa legge riguarda i provvedimenti necessari per l'applicazione del Regolamento (CE) 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sul Gruppo europeo per la cooperazione territoriale (GECT), GUUE L 210 del 31.07.2006, S 19, in seguito Regolamento del GECT.
2. Questa legge disciplina:
 - a. l'autorizzazione e le condizioni di partecipazione dei membri ai sensi dell'articolo 2, comma 1 ad un GECT e
 - b. l'autorizzazione alla partecipazione ad un GECT con sede sociale in Carinzia inclusi i relativi controlli e registrazione come pure la vigilanza sugli stessi

nella misura in cui tali organismi ricadono nella sfera di competenza della Regione Carinzia.

§2

Approvazioni degli Stati membri alla partecipazione

1. L'approvazione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del GECT deve provenire dalla Giunta regionale nel caso in cui al GECT partecipino:
 - a. la Regione stessa;
 - b. un Comune o un consorzio di comuni
 - c. altri organismi di cui all'articolo 3 par. 1 lettera d) del Regolamento (CE) in combinato disposto con l'articolo 14b co. 2 Z 2 B-VG, costituiti ai sensi della normativa regionale.

Fatto salvo il caso di cui alla lettera a), l'approvazione deve avere luogo mediante delibera.

2. L'approvazione alla partecipazione può essere concessa dalla Giunta regionale nella formula con limitazione della responsabilità, se ciò si rende necessario in applicazione del disposto di cui all'articolo 12 del Regolamento (CE) per ragioni di pari trattamento dei membri o per impedire l'attribuzione di oneri sproporzionati in capo ai membri stessi, ai sensi dell'articolo 104 par. 4 del Regolamento generale comunale della Carinzia, LGBl. nr. 66/1998, nella versione per tempo vigente.
3. Sui ricorsi sulle decisioni di cui ai commi 1 e 2 il foro competente è il Tribunale amministrativo indipendente

§3

Registrazione

1. La Giunta regionale deve registrare lo Statuto di un GECT con sede sociale in Carinzia conformemente all'articolo 5 del Regolamento (CE). A tal fine, i competenti uffici della Giunta devono predisporre un registro pubblico, che deve essere pubblicato sul sito internet della regione. A prescindere dalla pubblicazione su internet, chiunque, negli orari d'ufficio, può prendere visione del registro in parola.
2. Ai fini della registrazione, devono essere allegate sia le approvazioni concesse ai membri ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) sia lo Statuto. La registrazione di Paesi terzi extra UE presuppone la presentazione dell'autorizzazione dello Stato alla partecipazione al GECT, ove necessaria, oppure facendo riferimento ad un accordo internazionale, che autorizza e legittima la partecipazione del Paese terzo.
3. La Giunta regionale deve comunicare senza indugio allo Stato centrale ciascuna avvenuta registrazione.

§4

Controlli

1. La Giunta regionale tutela l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (CE) e provvede a sciogliere un GECT con sede sociale in Carinzia conformemente all'articolo 14 del Regolamento (CE). L'obbligo all'uscita dal GECT di uno dei citati membri di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b) e c), il divieto di un GECT con sede sociale in Carinzia di esercitare la propria attività, e lo scioglimento di un GECT avente sede sociale in Carinzia, devono avere luogo con decisione formale.
2. Sui ricorsi sulle decisioni di cui al comma 1 seconda frase, il foro competente è il Tribunale amministrativo indipendente

§5

Controllo finanziario

1. Il Governo del Land deve vigilare sull'impiego regolamentare dei fondi pubblici attraverso un GECT con sede sociale in Carinzia, in conformità con l'articolo 6, commi 1 e 3 del Regolamento del GECT
2. Il controllo deve estendersi in particolare ai seguenti ambiti:
 - a. la sussistenza di sistemi di contabilità e la regolare gestione dei medesimi;
 - b. l'impiego regolamentare dei fondi pubblici in conformità con le disposizioni dello Statuto, e in considerazione dei principi di legalità, economicità, convenienza e opportunità
 - c. la tutela delle funzioni statutarie attraverso gli organi del GECT, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri finanziari
3. La Giunta regionale deve designare gli organismi indipendenti di audit esterno, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del Regolamento del GECT.
4. La Giunta regionale deve adottare adeguati provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2 del Regolamento del GECT e provvedere all'informazione conformemente all'articolo 6, comma 5 del Regolamento del GECT

Il segretario
Mag WEISS

Il Presidente
LOBNIG

